

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornithologia, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014 e 2021, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare, l'art. 18, commi 1, 1 bis e 2, che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nei predetti commi 1 e 1 bis, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);

Rilevato che l'art. 7 della predetta Direttiva 2009/147/CE, secondo cui "in funzione del loro livello di

popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale" ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte costituzionale sentenza n. 233/2010);

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - ed in particolare l'art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere del sopracitato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e

pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;
- l'art. 43, che prevede un adeguamento delle leggi di settore stabilendo, fra l'altro, che con successivi provvedimenti normativi siano apportate le necessarie modifiche alla Legge Regionale n. 8/1994;

Viste, altresì:

- la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla citata Legge Regionale n. 1/2016, ed in particolare:

- l'art. 50, comma 1, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia tramite il calendario venatorio regionale, che indica:
  - le specie di mammiferi e uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale;
  - le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
  - il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
  - il periodo in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito;
- l'art. 50, comma 2, il quale dispone che il calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
- l'art. 56, comma 2, secondo il quale il prelievo venatorio degli ungulati, ad esclusione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

- il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 a seguito dell'esito favorevole della procedura di VInCA, ed in particolare la Parte 2 "OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE" dove, tra i macro-obiettivi di pianificazione definiti, risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), prevedendo, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell'entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico si richiamano:
  - il punto 2 "Pianificazione delle azioni gestionali per le principali specie di fauna stanziale di interesse venatorio", che:
    - per il cinghiale (2.5), fissa nei comprensori 1 e 2 obiettivi non conservativi, assumendo come obiettivo la massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie: il prelievo venatorio deve quindi avvenire senza vincoli quali-quantitativi, mentre nel comprensorio 3 è consentita la gestione conservativa del cinghiale;
    - per il capriolo (2.6), il daino (2.7) e il cervo (2.8) fissa per il comprensorio 1 un obiettivo non conservativo: il prelievo venatorio deve quindi tendere alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi delle specie, mentre nei comprensori 2 e 3, è prevista la gestione conservativa;
    - per la pernice rossa (2.1) e la starna (2.2), obbliga alla predisposizione di specifici piani di gestione di durata quinquennale all'interno dei quali dettagliare la programmazione e le modalità di realizzazione delle attività gestionali compresa la redazione di piani annuali di prelievo sostenibili;

- per il fagiano (2.3), fissa gli obiettivi gestionali dei prossimi cinque anni con l'intento di migliorare la qualità della fruizione venatoria e cinofila della specie, garantendone la conservazione sulla base di criteri il più possibile razionali e sostenibili, primo fra tutti la pianificazione del prelievo sulla base di stime di consistenza attendibili;
- il punto 4 "Altre specie oggetto di prelievo venatorio e prelievi in deroga", dove vengono trattati, tra le altre specie, il merlo, la tortora, la gazza, la ghiandaia e la cornacchia;
- il punto 5 "Gestione venatoria delle specie migratrici di interesse conservazionistico", dove vengono trattate, tra le altre specie, la tortora e la quaglia con indicazioni che prevedono, in modo particolare, la conservazione, il ripristino e la gestione degli ambienti idonei per la specie durante la riproduzione e le migrazioni, il contrasto all'inquinamento genetico e l'analisi di campioni rappresentativi di dati di carniere;

Richiamati:

- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", ed in particolare l'art. 38;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- la propria deliberazione n. 79 del 22 gennaio 2018, successivamente modificata con propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018

(allegati A, B e C)";

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012 "Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE";
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- il documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi - Manuali e Linee guida 91/2013 - ISPRA";
- il "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria" a cura di M. Spagnesi, S. Toso, R. Cocchi e V. Trocchi (ISPRA), predisposto in ottemperanza all'art. 10, comma 11, della Legge n. 157/1992;
- il Piano di azione nazionale per la starna (*Perdix perdix*), Quaderni di conservazione della natura 39-2016-MATTM-ISPRA-Roma;
- il Piano di gestione nazionale per l'allodola come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (atto n. 35/CSR del 15 febbraio 2018);
- il Piano di gestione nazionale per la Tortora come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 2 marzo 2022;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017, acquisita agli atti con nota prot. n. PG/2017/0267033 avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali";

- la deliberazione n. 1419 del 1° ottobre 2012, "Definizione di criteri, tempi e modalità d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia";
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0039696 del 28 maggio 2020 che, al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea, richiede la sospensione della caccia alle specie Moriglione e Pavoncella;

Preso atto delle richieste delle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale nonché degli ATC, pervenute al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;


Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dalla predetta Struttura, con riferimento alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite dal richiamato documento "Key Concepts" anche per l'Italia, di seguito riportato:

	SPECIE	STATO DI CONSERVAZIONE	KEY CONCEPTS
SPECIE NON MIGRATICI-GALLIFORMI	PERNICE ROSSA ( <i>Alectoris rufa</i> )	SPEC 2	2a decade di agosto
	STARNA ( <i>Perdix perdix</i> )	SPEC 2	3a decade di settembre
	FAGIANO ( <i>Phasianus colchicus</i> )	NON SPEC	2a decade di settembre
SPECIE NON MIGRATICI-CORVIDI	CORNACCHIA GRIGIA ( <i>Corvus corone comix</i> )	NON SPEC	3a decade di luglio
	GAZZA ( <i>Pica pica</i> )	NON SPEC	3a decade di luglio
	GHIANDAIA ( <i>Garrulus glandarius</i> )	NON SPEC	2a decadi di agosto
UCCELLI ACQUATICI	GERMANO REALE ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	NON SPEC	1a decade di gennaio
	CANAPIGLIA ( <i>Anas strepera</i> )	NON SPEC	3a decade di gennaio
	FISCHIONE ( <i>Anas penelope</i> )	NON SPEC	3a decade di febbraio
	CODONE ( <i>Anas acuta</i> )	SPEC 3	3a decade di gennaio
	MESTOLONE ( <i>Anas clypeata</i> )	NON SPEC	1a decade di febbraio
	MORIGLIONE ( <i>Aythya ferina</i> )	SPEC 1	1a decade di agosto- 1a decade di gennaio
	MORETTA ( <i>Aythya fuligula</i> )	SPEC 3	3a decade di agosto- 1a decade di febbraio
	ALZAVOLA ( <i>Anas crecca</i> )	NON SPEC	2a decade di gennaio
	MARZAIOLA ( <i>Anas querquedula</i> )	SPEC 3	1a decade di febbraio
	FOLAGA ( <i>Fulica atra</i> )	SPEC 3	3a decade di gennaio
	GALLINELLA D'ACQUA ( <i>Gallinula chloropus</i> )	NON SPEC	3a decade di gennaio
	PORCIGLIONE ( <i>Rallus aquaticus</i> )	NON SPEC	3a decade di febbraio
	BECCACCINO ( <i>Gallinago gallinago</i> )	SPEC 3	1a decade di febbraio
	FRULLINO ( <i>Lymnocyptes minimus</i> )	NON SPEC	1a decade di febbraio
	PAVONCELLA ( <i>Vanellus vanellus</i> )	SPEC 1	3a decade di luglio- 1a decade di febbraio
MIGRATORI TERRESTRI	QUAGLIA ( <i>Coturnix coturnix</i> )	SPEC 3	2a decade di aprile
	BECCACCIA ( <i>Scolopax rusticola</i> )	NON SPEC	2a decade di gennaio
	TORTORA ( <i>Streptopelia turtur</i> )	SPEC 1	3a decade di agosto- 2a decade di aprile
	COLOMBACCIO ( <i>Columba palumbus</i> )	NON SPEC	3a decade di febbraio
	ALLODOLA ( <i>Alauda arvensis</i> )	SPEC 3	3a decade di febbraio
	MERLO ( <i>Turdus merula</i> )	NON SPEC	2a decade di gennaio
	CESENA ( <i>Turdus pilaris</i> )	NON SPEC	2a decade di gennaio
	TORDO BOTTACCIO ( <i>Turdus philomelos</i> )	NON SPEC	1a decade di gennaio
	TORDO SASSELLO ( <i>Turdus iliacus</i> )	SPEC 1	2a decade di gennaio


Tenuto conto altresì:

- del numero di tesserini venatori rilasciati nel quinquennio 2017/2021;
- dell'andamento del numero dei cacciatori iscritti agli Ambiti di Caccia regionali nel quinquennio 2017/2021;
- del numero di ATC scelti da ogni cacciatore nella stagione venatoria 2021/2022;
- del numero di cacciatori extraregionali afferenti agli ATC regionali;
- del numero di cacciatori per forma di caccia;
- dell'andamento degli abbattimenti nel quinquennio 2017/2021;

N° tesserini/ provincia rilasciati negli ultimi 5 anni					
PROVINCIA	2017	2018	2019	2020	2021
BOLOGNA	5.632	5.381	5.136	4.882	4.749
FERRARA	2.000	1.967	1.896	1.811	1.752
FORLI' -CESENA	5.453	5.243	5.050	4.826	4.683
MODENA	4.017	3.853	3.699	3.496	3.387
PARMA	3.787	3.606	3.475	3.274	3.205
PIACENZA	2.397	2.320	2.218	2.138	2.104
RAVENNA	4.943	4.780	4.646	4.466	4.384
REGGIO EMILIA	3.308	3.218	3.083	2.924	2.838
RIMINI	3.252	3.180	3.093	2.955	2.893
<b>TOTALE</b>	<b>34.789</b>	<b>33.548</b>	<b>32.296</b>	<b>30.772</b>	<b>29.995</b>



Andamento del numero di iscritti agli ATC nel quinquennio 2017-2021




<b>Numero ATC/cacciatore s.v. 2021/22</b>									
<b>PROVINCIA</b>	<b>1 ATC</b>	<b>2 ATC</b>	<b>3 ATC</b>	<b>4 ATC</b>	<b>5 ATC</b>	<b>6 ATC</b>	<b>7 ATC</b>	<b>8 ATC</b>	<b>9 ATC</b>
BOLOGNA	3.581	974	135	14					
FERRARA	1.084	551	110	12	5		1		
FORLI'- CESENA	3.009	1.280	245	41	6				
MODENA	2.277	961	179	21	1				
PARMA	2.599	509	56	5					
PIACENZA	1.607	427	81	16	7				
RAVENNA	1.866	1.754	520	151	26	11	1	1	1
REGGIO EMILIA	2.277	617	42	2					
RIMINI	1.693	885	249	44	12	1		1	1
<b>TOTALI PER NUM ATC</b>	<b>19.993</b>	<b>7.958</b>	<b>1.617</b>	<b>306</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

<b>Cacciatori extraregionali afferenti agli ATC regionali s.v. 2021/22</b>		
	<b>ATC</b>	<b>N° Cacciatori extraregionali</b>
<b>TOT BO 1430</b>	B001	525
	B002	435
	B003	470
<b>TOT FC 132</b>	FC01	11
	FC02	31
	FC03	20
	FC04	44
	FC05	16
	FC06	10
<b>TOT FE 517</b>	FE01	244
	FE02	185
	FE03	9
	FE04	13
	FE05	5
	FE06	7
	FE07	8
	FE08	17
	FE09	29
<b>TOT MO 854</b>	MO01	307
	MO02	132
	MO03	415
<b>TOT PC 1875</b>	PC01	99
	PC02	208
	PC03	34

	PC04	66
	PC05	187
	PC06	176
	PC07	353
	PC08	140
	PC09	264
	PC10	168
	PC11	180
TOT PR 1455	PR01	14
	PR02	16
	PR03	105
	PR04	67
	PR05	53
	PR06	608
	PR07	265
	PR08	258
	PR09	69
TOT RA 206	RA01	45
	RA02	43
	RA03	118
TOT RE 986	RE01	177
	RE02	323
	RE03	135
	RE04	351
TOT RN 88	RN01	46
	RN02	42

NUMERO DI CACCIATORI PER FORMA DI CACCIA s.v. 2020/21								
ATC	SOLO MIGRATORIA	SOLO STANZIALE	MIGRATORIA e STANZIALE	SOLO UNGULATI	MIGRATORIA e UNGULATI	STANZIALE e UNGULATI	MIGRATORIA e STANZIALE e UNGULATI	TOTALI x ATC
B001	100	875	458	4		6	3	1.446
B002	103	1.008	455	54	9	173	71	1.873
B003	60	680	157	152	10	173	34	1.266
FC01	166	557	488	31	11	29	41	1.323
FC02	293	723	660	53	10	58	40	1.837
FC03	73	60	32	4		1	1	171
FC04	120	274	173	33	7	25	18	650
FC05	60	155	121	87	4	23	22	472
FC06	41	55	66	9	3	2	8	184
FE01	58	289	287					634
FE02	15	153	130					298
FE03	15	44	61					120
FE04	15	71	98					184
FE05	10	64	72					146
FE06	12	49	50					111
FE07	15	38	34					87
FE08	12	66	73					151
FE09	79	150	188					417
MO01	140	373	237	2		2	3	757
MO02	104	1.046	391	112	14	177	77	1.921
MO03	36	277	61	53	1	48	14	490
PC01	4	121	47	8	1	1	7	189
PC02	6	83	37	5		2	1	134
PC03	3	122	18	5	1	5	1	155

PC04	1	33	13			3	2	52
PC05	5	132	15	17		5		174
PC06	4	168	35	17		26	4	254
PC07	1	126	10	19	1	17	2	176
PC08	4	94	13	7		9	5	132
PC09	2	131	13	3		12	1	162
PC10		21	1	3		1		26
PC11	5	74	3	5	1	1	1	90
PR01	1	86	34	1		1	3	126
PR02	1	137	44			8	7	197
PR03		164	113	2		7	6	292
PR04	7	265	107	8	2	16	8	413
PR05	4	116	13	9		11		153
PR06	9	428	37	17		29	2	522
PR07	2	133	32	12		25	7	211
PR08	6	394	111	16	3	45	17	592
PR09	2	38	6	4		8	3	61
RA01	111	540	430			2		1.083
RA02	505	431	649		1		1	1.587
RA03	161	690	490	68	4	48	39	1.500
RE01	11	149	63	1	1	10	7	242
RE02	38	414	149		1	9	5	616
RE03	26	862	250	74	8	150	48	1.418
RE04	16	423	75	25		49	7	595
RN01	490	440	600	22	19	18	30	1.619
RN02	90	187	98	32	4	31	13	455



Dato atto che da tali tabelle emerge una costante diminuzione dei cacciatori residenti in Emilia-Romagna, nonché degli iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali ma soprattutto è evidente il deciso calo degli abbattimenti di fauna selvatica;

Atteso che il collaudato sistema di analisi dei tesserini restituiti dai cacciatori entro il termine di cui all'art. 39 della predetta Legge Regionale n. 8/1994 consente una valutazione dell'andamento del prelievo nel tempo;

Rilevato:

- che nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale;
- che esiste un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno e che l'individuazione della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile suggerito anche da INFS in fase di elaborazione della Legge n. 157/1992;

Rilevato inoltre che, in considerazione di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a), viene confermata anche per la stagione venatoria 2022-2023 la specie silvilago (minilepre) portando a 5 capi il carniere giornaliero e svincolandolo dalla concorrenza ai due capi complessivi di fauna stanziale, senza fissare un carniere stagionale, affinché - affiancando il prelievo venatorio ad opportuni piani di controllo e divieto di immissioni a livello regionale - tale prelievo contribuisca ad arginare i seguenti rischi:

- ampliamento dell'areale;
- aumento delle consistenze della suddetta specie, ritenuta alloctona per l'Italia, per la quale, a norma della Legge n. 116/2014, art. 11, comma 12, è prevista l'eradicazione o comunque il controllo;
- potenziali problematiche sanitarie derivanti dall'interazione tra l'alloctono e le popolazioni autoctone di lepre;

Considerato che, in relazione ad ogni singola specie, nella definizione dei periodi di caccia si è tenuto conto:

- che la data di apertura della stagione venatoria al 18

settembre (terza domenica di settembre) - fermo restando, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 1147/2018, il divieto di caccia alle specie **codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia e frullino** in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale - risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato che anche questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

- che, per quanto concerne il **colombaccio**, la data di apertura della stagione venatoria al 1° settembre, solo da appostamento e in due mezze giornate settimanali, fino alle ore 13, sino al giorno 18, risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della specie, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori

riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali", ed infine "il colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre";

- che per quanto attiene l'**allodola** e la **beccaccia**, la data di apertura della stagione venatoria al 1° ottobre 2022 è conforme alle indicazioni dell'ISPRA e, per quanto riguarda l'allodola, anche al Piano di gestione nazionale;
- che per quanto riguarda i mammiferi, le date di apertura di riferimento sono definite dalla Legge n. 157/1992 e declinate secondo quanto previsto dal citato Decreto-Legge n. 203/2005 per quanto concerne il prelievo degli ungulati in selezione;
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA, nella Guida per la stesura dei calendari venatori sopra richiamata, come segue:
  - al 30 novembre per **starna** e **pernice rossa**;
  - al 4 dicembre per **fagiano**, **lepre**, **silvilago** e **coniglio selvatico**;
  - al 30 gennaio per **volpe**, **cornacchia grigia**, **gazza** e **ghiandaia**;
  - al 31 dicembre per **lepre**, **silvilago** e al 30 gennaio per **fagiano** nelle aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la

stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo);

- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
  - al 30 novembre per **quaglia** in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts";
  - al 12 dicembre per **merlo** e al 31 dicembre per **allodola** risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" ed è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA;
  - al 30 gennaio per **fischione, mestolone, marzaiola, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino**, e 14 gennaio per il **colombaccio** risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts";
  - al 18 gennaio per **beccaccia** risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art.42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key

Concepts”;

- al 30 gennaio per **canapiglia, codone, alzavola, folaga, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena** risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “Key Concepts”, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell’ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” secondo la quale è facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts” e alla luce di quanto specificato con nota trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province autonome con PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017 - acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con nota prot. PG/2017/0267033 - avente ad oggetto “Determinazione delle date d’inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali” che richiama la nota ISPRA prot. 12006/A4C del 13 marzo 2017, la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche - ritenendo necessario determinare le date d’inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di Flyway - i periodi di chiusura della caccia a **tordo bottaccio e cesena** possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all’utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d’inizio della

migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio, concetto riconfermato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota PNM. Registro Ufficiale U00025634 del 5 novembre 2018 - acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con protocollo PG/2018/669703 - avente ad oggetto "Aggiornamento del Documento "Key concepts"" con la quale è stata ribadita nuovamente alla Commissione Europea l'assoluta necessità, prima della conclusione del processo di revisione del documento dei "Key concepts", di un rigoroso lavoro a livello europeo per garantire coerenza fra le date indicate dai diversi Paesi, secondo un approccio di Flyway;

- al 30 gennaio per **germano reale** trova giustificazione in ordine al buono stato di conservazione della specie in Europa, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, all'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento. Inoltre, uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre, si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie come richiamato anche dalla "Guida alla disciplina della caccia" della Commissione Europea;
  
- che i predetti periodi di rispetto della nidificazione e degli altri periodi sensibili per le varie specie migratrici di fauna selvatica, costituiscono forme di cautela introdotte nella legge statale dalla modifica operata dall'art. 42 della Legge n. 96/2010, a cui il calendario venatorio regionale dà attuazione;

Ritenuto, inoltre, in relazione a quelle specie per le quali il documento "Key Concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto all'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;

Rilevato che per **starna** e **pernice rossa** è comunque necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascun ambito territoriale di caccia o azienda faunistico-venatoria - in quanto entrambe specie SPEC 2, cioè in stato di conservazione sfavorevole - tramite un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto dal Piano Faunistico venatorio regionale 2018-2023, autorizzati dalla Regione;

Ritenuto, altresì:

- per quanto riguarda la caccia in preapertura di limitare il prelievo alle specie **cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, e colombaccio** in giornate fisse e solo da appostamento fino alle ore 13 fissando come principio di precauzione, un carniere giornaliero ridotto per **merlo**. Dette specie sono considerate nel vigente Piano faunistico-venatorio regionale, Parte 2, punti 4 e 5, come previsto dall'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;
- per quanto riguarda la **tortora** prevedere la caccia esclusivamente in preapertura in un massimo di 3 giornate con carniere prudenziale di 5 capi/cacciatore al giorno per un totale di 15 capi/cacciatore a stagione. In linea con il piano di gestione europeo, viene utilizzata come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 50 % della media risultante dall'analisi dei carnieri degli ultimi 5 anni (di seguito riportati). Per garantire il rispetto dei limiti imposti verrà utilizzato come strumento di rendicontazione il portale regionale "Gestione interventi di caccia e controllo" all'interno del quale i cacciatori dovranno indicare per ciascuna giornata il numero di capi abbattuti. Su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a 4693 capi;



TORTORE ABBATTUTE IN EMILIA-ROMAGNA					
STAGIONE VENATORIA 2016-2017	STAGIONE VENATORIA 2017-2018	STAGIONE VENATORIA 2018-2019	STAGIONE VENATORIA 2019-2020	STAGIONE VENATORIA 2020-2021	PRELIEVO TOTALE
11.483	8.369	12.167	8.457	6.456	46.932

- di fissare, come già raccomandato da ISPRA per **codone, allodola, quaglia e beccaccia**, come principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e


la loro razionale gestione, un carniere giornaliero e stagionale prudenziale, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore per **codone** e **quaglia**, di 10 e 50 per **allodola** come previsto dal piano di gestione nazionale, mantenendo per la **beccaccia** 3 e 15 capi per cacciatore, conformemente a quanto già previsto nei precedenti calendari regionali, anziché arrivare ai 20 capi stagionali come suggerito nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";

- di fissare per **Canapiglia, Fischione, Mestolone, Alzavola, Marzaiola, Gallinella d'acqua, Porciglione, Beccaccino e Frullino** un carniere giornaliero complessivo prudenziale di 10 capi;
- di confermare - nel rispetto dell'arco temporale fissato dalla Legge n. 157/1992 - il prelievo alla **volpe** nelle seguenti tre modalità:
  - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 18 settembre al 4 dicembre;
  - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 5 dicembre al 30 gennaio;
  - prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale n. 1/2008 dal 18 settembre al 30 gennaio. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (anche mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;
- di stabilire, che nel periodo dal 1° al 30 gennaio la caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione e del cinghiale in forma collettiva - e alla migratoria da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di 2 cani per cacciatore, possa essere esercitata in 3 giornate a scelta ogni settimana;

- di prevedere per la specie **cinghiale** il prelievo venatorio in tutte le forme consentite dalle disposizioni vigenti in relazione all'elevata presenza in ambito regionale, all'impatto sulle produzioni agricole, al superamento della soglia di danno definita dal Piano Faunistico-Venatorio in numerosi distretti di gestione come evidenziato nell'immagine di seguito riportata, ma soprattutto in relazione alla recente comparsa sul territorio nazionale della Peste Suina Africana;



**DISTRETTI DI GESTIONE DEL CINGHIALE: in rosso quelli che hanno superato la soglia di danno del PFV, in giallo al limite, in verde entro soglia**



- di prevedere in particolare il prelievo del **cinghiale** in forma collettiva, nel periodo 1 ottobre - 30 gennaio secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11 comma 3 del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV e Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità; per i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV, mentre per il metodo della girata a libera scelta del cacciatore nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992. In relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1 lettera m) della Legge n. 157/1992, eventuali interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve (e le relative riprese) devono essere comunicate con nota scritta da parte degli ATC, con riferimento al singolo distretto, delle AFV, nonché dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, al Settore Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio entro 5 giorni dall'interruzione e al primo giorno di ripresa dell'attività; l'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve, da attuarsi entro il 30 gennaio, deve essere rilasciata dal Settore competente per

territorio, per un numero massimo di giornate di caccia pari a quelle non fruite;

- di disporre che il prelievo del **cinghiale** in selezione, sia consentito dal 16 aprile 2022 fino al 31 maggio 2023 da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto. Il prelievo deve essere attuato da ciascun cacciatore di selezione assegnato al distretto senza limiti numerici di capi abbattibili. Nel periodo dal 30 di ottobre al 31 maggio 2023 è necessario dare priorità all'abbattimento dei giovani qualora le femmine adulte siano accompagnate;
- di prevedere relativamente ai tempi di prelievo di **capriolo, cervo e daino** esclusivamente in aree non vocate, l'estensione del periodo di caccia fino al 30 marzo 2023, accorpando tutte le classi, dando attuazione al soprarichiamato Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, il quale prevede che il prelievo debba tendere alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie, prescindendo dalle quote di assegnazione pro-capite degli animali prelevabili e dall'assegnazione per classi di sesso e di età, intensificando l'attività venatoria nel periodo invernale, garantendo comunque la stima quantitativa dei capi nelle unità di gestione al fine di valutare l'efficacia delle azioni messe in campo come pure la registrazione dei capi abbattuti;
- di prevedere l'annotazione dei singoli capi di fauna abbattuti durante l'esercizio della caccia subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore;
- di fissare l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani al 20 agosto, lasciando così intercorrere un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia in forma vagante;
- di vietare l'utilizzo di fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito regionale, non ricomprese nelle zone della Rete Natura 2000 regionale già soggette a tale divieto per effetto del

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 79/2018, come aggiornata dalla deliberazione n. 1147/2018, e che rappresentano la quasi totalità delle zone umide emiliano-romagnole;

- di disporre l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere a una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata;
- di prevedere nelle ATV che ogni cacciatore possa effettuare fino ad un massimo di 5 giornate settimanali secondo gli orari previsti dal presente calendario e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio;

Dato atto che si è provveduto, così come stabilito all'art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994, all'espletamento delle consultazioni;

Atteso che:

- con nota prot. n. 0204111.U del 28 febbraio 2022, il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ha richiesto il previsto parere all'ISPRA sulla proposta di calendario formulata secondo le valutazioni sopra riportate;
- con nota prot. n. 0349932.U del 7 aprile 2022, nelle more dell'espressione del parere di ISPRA sull'intero calendario e al fine di garantire l'avvio della caccia di selezione al cinghiale a far data dal 16 aprile 2022, il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca ha inviato all'ISPRA una richiesta di parere per la parte di calendario relativa alla sola specie cinghiale richiedendo inoltre la possibilità di estendere il periodo dedicato alla caccia di selezione fino al 31 maggio 2023;

Dato atto che ISPRA, con nota assunta agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca con prot. 0353743.E dell'8 aprile 2022, ha espresso parere favorevole in merito al Calendario venatorio regionale, stagione 2022-2023 relativamente alla specie cinghiale;

Richiamata la nota del Ministero dell'Ambiente prot.n. 13415 del 25 febbraio 2020 "INDIRIZZI OPERATIVI. Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4 - Pianificazione attività faunistico-venatoria ed ittica" con la quale vengono fornite alcune precisazioni in merito ai contenuti delle citate "Linee guida" pubblicate in G.U. Serie generale n.303 del 28/12/2019 ed in particolare che qualora i calendari venatori discendano da Piani Faunistici già assoggettati a procedura integrata VAS-VInCA non dovranno essere nuovamente assoggettati a VInCA;

Acquisito agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca con prot. n. PG/2022/10543 il parere favorevole della Commissione assembleare II "Politiche Economiche" reso in data 13 aprile 2022 ai sensi dell'art. 50, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994;

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione del "Calendario venatorio regionale - Stagione 2022/2023", ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della più volte citata Legge Regionale n. 8/1994, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, comprensivo di n. 8 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2022-2023", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Linea pedemontana", G "Fiumi" e H "Integrazioni degli ATC - LR 8/94 art.33 comma 11"), al fine di consentire il prelievo in selezione al cinghiale che, come nei precedenti calendari venatori, anche in relazione a quanto previsto dal documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi - Manuali e Linee guida 91/2013 - ISPRA, deve iniziare il 16 aprile al fine di mettere in atto tutte le possibili attività volte a mitigare i danni alle coltivazioni cerealicole, foraggere, industriali e oleaginose provocati da calpestio e scavo nelle fasi precoci di maturazione durante la stagione primaverile;

Ritenuto di disporre, nelle more dell'acquisizione del parere da parte di ISPRA ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992, che le disposizioni del Calendario venatorio regionale - Stagione 2022/2023 di cui all'Allegato 1, per quanto applicabili, siano efficaci per il prelievo del cinghiale e che con successivo atto verranno assunte le necessarie disposizioni in ordine alla completa efficacia del

calendario rispetto alle altre specie;

Valutato che, al fine di consentire il prelievo continuativo del cinghiale in selezione per l'intero anno, così come indicato da ISPRA, si rende necessario prevedere l'utilizzo di un "tesserino integrativo", che permetta la segnatura dei cinghiali abbattuti nel periodo 16 aprile - 30 maggio 2022 e nel periodo 31 marzo - 31 maggio 2023, il cui fac-simile è riportato in Allegato 2 con le modalità di utilizzo, disponendo, altresì, che vengano consegnati agli ATC di appartenenza per la rendicontazione annuale degli abbattimenti alla Regione;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino al 31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett.

- b) della L.R. n. 43 del 2001;
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
  - n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
  - n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale n. 8/1994, il "Calendario venatorio regionale - Stagione 2022-2023" nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo di n. 8 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2022-2023", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Linea pedemontana", G "Fiumi" e H "Integrazioni degli ATC - LR 8/94 art. 33 comma 11"), anch'essi parti integranti e sostanziali della

presente deliberazione;

- 2) di stabilire, nelle more dell'acquisizione del necessario parere da parte di ISPRA ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992, riferito al Calendario nel suo complesso, che le disposizioni di cui all'Allegato 1, per quanto applicabili, abbiano efficacia per il prelievo del cinghiale sulla base del parere ISPRA reso con nota acquisita agli atti con prot. n. 0353743.E dell'8 aprile 2022;
- 3) di rinviare ad un successivo atto le decisioni in ordine alla completa efficacia del Calendario rispetto alle altre specie, una volta acquisito il prescritto parere da parte di ISPRA;
- 4) di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca;
- 5) di approvare il "tesserino integrativo per il prelievo del cinghiale in selezione" di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzabile nel periodo 16 aprile-30 maggio 2022 e 31 marzo-31 maggio 2023 al fine di consentire il prelievo continuativo del cinghiale in selezione per l'intero anno;
- 6) di dare inoltre atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

- - - - -